



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 219/16/CONS

**PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DELLA SOCIETÀ
SEVEN MUSIC ENTERTAINMENT S.R.L. DI DEROGA AGLI OBBLIGHI DI
TRASMISSIONE DI PROGRAMMI SPECIFICAMENTE RIVOLTI AI
MINORI, DI TRASMISSIONE E DI INVESTIMENTO IN OPERE
CINEMATOGRAFICHE DI ESPRESSIONE ORIGINALE ITALIANA
OVUNQUE PRODOTTE, DI INVESTIMENTO IN OPERE EUROPEE DI
PRODUTTORI INDIPENDENTI**

(Palinsesto “ROCK TV”)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 31 maggio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito denominato *Testo unico*;

VISTA la direttiva n. 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, *relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi*;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 66/09/CONS, del 13 febbraio 2009, recante “*Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 397/10/CONS;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 186/13/CONS, del 26 febbraio 2013, recante “*Regolamento concernente le modalità e i criteri di svolgimento della verifica degli obblighi di programmazione e investimento a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente e i criteri per la valutazione delle richieste di deroghe ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120*”;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dei beni e delle attività culturali, del 22 febbraio 2013, recante “*Cinema: quote di investimento finanziario e trasmissione riservate opere italiane*”, di seguito denominato *Decreto*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. la società Seven Music Entertainment S.r.l., di seguito denominata Società, ha presentato istanza in data 17 marzo 2016 (prot. n. 0012064), finalizzata alla concessione della deroga per l'emittente satellitare "Rock Tv" agli obblighi di cui agli artt. 44, commi 2 e 3, e 34, comma 10, del *Testo unico* e dagli artt. 2 e 3 del *Decreto*. In particolare la Società ha chiesto: a. la deroga totale dall'obbligo di trasmissione in favore di opere destinate ai minori; b. la deroga totale dagli obblighi di investimento in opere europee di produttori indipendenti; c. la deroga totale dall'obbligo di trasmissione di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte; d. la deroga totale dagli obblighi di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana;
2. in data 31 marzo 2016 è stato avviato il procedimento (con prot. n. 0015381) finalizzato alla verifica dei requisiti per la concessione della deroga ai suddetti obblighi, a far data dalla presentazione della domanda, con contestuale richiesta di informazioni che sono state acquisite dall'Autorità in data 19 aprile 2016 (con prot. n. 0020781). In via preliminare, è necessario verificare la sussistenza di almeno una delle tre condizioni a cui è subordinata la legittimazione alla presentazione della istanza di deroga, ai sensi del combinato disposto dell'art. 44, comma 8, del *Testo unico* e dell'art. 4 del regolamento allegato alla delibera 186/13/CONS. In proposito, la Società ha dato evidenza di possedere due dei requisiti previsti, producendo il registro dei programmi e il bilancio degli ultimi due anni, da cui si evince la natura tematica del palinsesto in esame *"interamente dedicato alla trasmissione di programmi televisivi composti da rotazione di video musicali appartenenti al genere rock"* e *"i ricavi derivanti da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti o convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, [che] ammontano complessivamente ad euro 1.006.050,00, andando così a coprire una quota di mercato inferiore all'1 per cento"*;
3. in ordine alla richiesta di deroga agli obblighi di trasmissione di programmi rivolti ai minori, la Società precisa che *"Rock Tv è un'emittente tematica interamente dedicata alla trasmissione di programmi televisivi composti da rotazione di video musicali e/o eventi musicali appartenenti al genere rock; il target di riferimento dell'emittente è costituito da un pubblico giovane amante del genere rock con età compresa tra i 15 e i 34 anni"*. La Società conclude dichiarando che *"i video musicali di genere rock che riempiono il palinsesto dell'emittente non possono essere considerati programmi destinati ai minori. Chiedere a Rock Tv di inserire programmi rivolti ai minori all'interno dei propri palinsesti comporterebbe la necessità di eliminare i video rock dalla programmazione e quindi stravolgere completamente il tema delle emittenti e la loro linea editoriale, con evidente dispersione delle risorse finanziarie che*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

finirebbe per penalizzarla rispetto ai propri concorrenti”; la società evidenzia inoltre che *“l’eventuale inserimento di programmi rivolti ai minori sarebbe poco affine ai target di riferimento, andando a cagionare una perdita di ascolti con conseguente riduzione dei ricavi”*;

4. in ordine all’obbligo di trasmissione di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, la Società dichiara che *“sempre per il suo carattere di emittente tematica dedicata esclusivamente alla musica, è evidente che l’eventuale trasmissione di opere cinematografiche sarebbe del tutto estranea al tema delle emittenti e alla loro linea editoriale”*. La società pertanto chiede che *“stante la sua natura tematica non sia all’emittente imposto l’obbligo di trasmissione di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte”*;
5. riguardo alla deroga totale dagli obblighi di investimento in opere europee di produttori indipendenti, la Società precisa che *“gli investimenti effettuati riguardano: (i) l’acquisto dei diritti sui video musicali trasmessi; (ii) la produzione dei programmi televisivi che contengono i video musicali”*. Al riguardo la Società rappresenta che *“...non acquista i diritti sui video musicali direttamente dai produttori ma dalla SIAE e dalla SCF... [in quanto] ..l’emittente paga a SIAE e SCF un importo forfait pari ad una percentuale sugli importi che viene ripartita da SIAE e SCF tra i vari produttori indipendenti (e non indipendenti) di opere europee (e non europee) sulla base dei video trasmessi. I video trasmessi variano a seconda delle classifiche musicali del momento e pertanto potrebbero vedere ai vertici i video prodotti negli USA”*. La Società conclude sostenendo che *“imporre ulteriori e diversi obblighi di investimento comporterebbe: (i) l’esecuzione di attività estranee al proprio oggetto sociale nonché al tema delle proprie emittenti televisive; (ii) la necessità di sottrarre risorse utili alla sopravvivenza delle proprie emittenti televisive”*;
6. in merito alla deroga dagli obblighi di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte la società ha specificato che *“gli unici investimenti che potrebbe effettuare sono quelli relativi all’acquisto di video musicali e alla produzione di programmi contenenti video musicali. L’investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte sarebbe del tutto estraneo all’attività svolta dalla società e sottrarrebbe risorse fondamentali all’emittente”*;
7. alla luce di quanto emerso nel corso dell’istruttoria, le richieste formulate dalla Società possono essere solo parzialmente accolte, come di seguito precisato;
8. preliminarmente, occorre chiarire, che in ordine alla richiesta di deroga agli obblighi di trasmissione di programmi rivolti ai minori, la programmazione del palinsesto, incentrata sui video musicali, effettivamente non prevede la trasmissione di opere specificamente rivolte ai minori e la natura tematica del palinsesto non lascia intravedere profili di compatibilità con tale genere di programmi. Il target di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

riferimento che l'emittente descrive “costituito da un pubblico giovane amante del genere rock con età compresa tra i 15 e i 34 anni” non appare rientrare nella previsione di cui all'art. 34, comma 10, del *Testo unico*, e con la conseguenza che l'eventuale inserimento di opere specificamente rivolte ai minori all'interno del palinsesto comporterebbe una rilevante distorsione della linea editoriale. Siffatta conseguenza potrebbe, altresì, tradursi per l'emittente, in una riduzione dei ricavi da pubblicità, proprio in virtù della conseguente variazione del *target* di riferimento;

9. per quanto riguarda l'obbligo di trasmissione di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, l'art. 2 del *Decreto* stabilisce che le quote di programmazione di opere cinematografiche di espressione originale italiana degli ultimi cinque anni riguardano “*i palinsesti che non hanno carattere tematico*”, e dunque i palinsesti cd. generalisti o semigeneralisti, e “*i palinsesti di carattere tematico, che trasmettono in prevalenza opere cinematografiche*”. Tali obblighi non sono applicabili al palinsesto oggetto dell'istanza in quanto, trattandosi di palinsesto tematico non cinematografico, non rientra in nessuna delle due categorie in esso indicate, sicché, come l'Autorità ha già avuto modo di deliberare recentemente in merito a fattispecie simili (delibera n. 126/14/CONS, n. 127/14/CONS e n. 467/13/CONS), non occorre pronunciarsi in merito;
10. riguardo alla deroga totale dagli obblighi di investimento in opere europee di produttori indipendenti, sulla base di quanto esposto emerge che la Società investe acquistando i diritti per la trasmissione dei predetti video musicali e che stipula con SIAE e SCF delle licenze che prevedono il pagamento di *royalties* paramtrate ai ricavi dell'emittente. Tale cifra, a dire della Società, viene ripartita da SIAE e SCF sulla base dei video trasmessi con riguardo alle classifiche musicali del momento. Tale modalità di investimento non costituisce di per sé una ragione sufficiente per l'accoglimento della richiesta di deroga, non essendo in quanto tale ostativa al raggiungimento delle quote d'obbligo, come peraltro avvenuto in anni passati. Di conseguenza, non si ritiene di poter esentare la Società dall'obbligo di investimento nella produzione europea indipendente previsto dall'art. 44, comma 3, del *Testo unico*. Peraltro dal prospetto contenente il *budget* destinato alla programmazione tra autoproduzione e investimenti in opere prodotte da produttori indipendenti nel 2014 e 2015, risulta che gli investimenti in opere di produttori indipendenti sono pari rispettivamente al 19% nel 2014 e al 13% nel 2015 in misura superiore rispetto all'obbligo di legge. Ma si ritiene, se del caso, procedere ad una valutazione *ex post* in termini di giustificazioni successive sull'eventuale mancato rispetto degli obblighi in sede di verifica annuale. Alla società, infatti, nel caso di mancato rispetto della quota ivi prevista, è consentito dare evidenza all'Autorità, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della Direttiva n. 2010/13/UE delle “[...] ragioni che hanno impedito di raggiungere tale proporzione e i provvedimenti adottati o previsti per raggiungerla”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

11. infine, per quanto concerne la richiesta di deroga agli obblighi di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana di produttori indipendenti, incluse le opere recenti, diversamente dall'art. 2 del *Decreto*, che circoscrive gli obblighi di programmazione alle due categorie di palinsesti espressamente previste, l'art. 3 del *Decreto*, che dispone in merito agli obblighi d'investimento, non stabilisce delimitazioni al suo campo di applicazione. Dato che l'art. 2 costituisce norma eccezionale ed è quindi soggetto a stretta applicazione, esso può valere solo in relazione ai menzionati obblighi di programmazione, non potendosene dare un'interpretazione estensiva per gli obblighi di investimento. Si ritiene, pertanto, di dover procedere alla valutazione nel merito dell'istanza di deroga agli obblighi di investimento di cui all'art. 3 del *Decreto* per il palinsesto richiamato. In relazione a tale aspetto si fa presente che l'emittente satellitare "*Rock Tv*" ha carattere tematico ed è interamente dedicata alla trasmissione di programmi televisivi composti dalla rotazione di video musicali o eventi musicali appartenenti al genere *rock* e la sua linea editoriale consiste nella trasmissione di grandi successi del panorama *rock* del momento. In particolare, secondo quanto riporta la società, "*gli unici investimenti che la società potrebbe effettuare sono quelli relativi all'acquisto di video musicali*". Infatti, la programmazione fornita agli atti rileva come la stessa proponga al proprio pubblico di riferimento un'offerta di prodotto audiovisivo specificamente dedicato ad eventi di carattere musicali attinente il genere *rock* e in quanto tali non assoggettabili agli obblighi di diffusione. Alla luce di quanto esposto, si rileva una radicale incompatibilità tra la linea editoriale dell'emittente e la trasmissione di film. Alterare i connotati dell'emittente provocherebbe una disaffezione nel pubblico di riferimento. L'investimento in opere cinematografiche di espressione italiana ovunque prodotte sarebbe del tutto estraneo all'attività svolta dalla società e sottrarrebbe risorse fondamentali all'emittente satellitare "*Rock Tv*". L'Autorità ritiene meritevoli di accoglimento le motivazioni addotte dalla Società, soprattutto in ragione dei riflessi negativi che l'imposizione di un obbligo in opere non coerenti con la linea editoriale dell'emittente in questione genererebbe in termini di risultati operativi per la Seven Music Entertainment. Soprattutto in palinsesti così fortemente targettizzati, la cui remunerazione è funzione dei risultati, un'alterazione della linea editoriale avrebbe come corollario una flessione dei ricavi. Altro elemento degno di attenzione è la forte caratterizzazione dell'emittente in oggetto, strettamente connotata dalla sua linea editoriale che è infatti uno degli elementi principali che permette alla stessa di rendere appetibile la propria offerta. Le risorse da destinare alle opere cinematografiche di espressione originale italiana rappresentano esclusivamente una sotto-quota per un genere di opera audiovisiva rispetto all'obbligo generale di investimento di cui all'art. 44, comma 3, del *Testo unico*. Pertanto, la Società è derogata solo dall'obbligo di diversificare la sotto-quota in opere cinematografiche di espressione originale italiana ed è pertanto tenuta al rispetto integrale della quota di riserva del 10% dei propri introiti da destinare ad opere di produttori indipendenti;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. È accolta la richiesta di deroga totale dagli obblighi di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte prevista dall'art. 3 del *Decreto*, presentata con istanza dalla società Seven Music Entertainment S.r.l. per il palinsesto "Rock Tv" per le motivazioni di cui in premessa.
2. È accolta la richiesta di deroga totale dall'obbligo di trasmissione di opere europee specificamente rivolte ai minori previsto dall'art. 34, comma 10, del *Testo unico*.
3. È rigettata la richiesta di deroga totale dagli obblighi di investimento in opere europee di produttori indipendenti previsti dall'art. 44, comma 3, del *Testo unico*, presentata con istanza dalla società Seven Music Entertainment S.r.l. per il palinsesto "Rock Tv" per le motivazioni di cui in premessa.
4. Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 sono concesse per l'anno 2016, durante il quale è stata presentata la relativa istanza e perdurano sino alla scadenza dell'autorizzazione ovvero sino al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione.
5. L'Autorità si riserva di modificare le esenzioni dai suddetti obblighi in relazione alle variazioni delle condizioni esaminate con la presente delibera e al mutare del quadro normativo e regolamentare di riferimento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 31 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi